



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PER LA FORMAZIONE E LA VIGILANZA DELL'ELENCO
DI CUI ALL'ART. 179-TER DISP. ATT. C.P.C.

Premesso che:

- l'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come modificato dall'art 4, comma undicesimo, lett. c), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, entrato in vigore in data 28 febbraio 2023, ha modificato le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e/o sospensione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, disponendo, in particolare, che *"Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.*

L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale [...];

- con decreto del Presidente del Tribunale n. 9 del 13 marzo 2023 è stato istituito Il Comitato deputato alla formazione e vigilanza dell'elenco dei professionisti che procedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.;

- il Comitato, nella sua attuale formazione, ritenutane l'opportunità, nella seduta del 4 maggio 2026, ha approvato il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Rieti (di seguito Comitato).

Art. 2

Composizione e sede

1. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto dall'art. 179 ter, comma 1, disp. att. c.p.c.:

a) dal Presidente del Tribunale di Rieti, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente del Comitato;

b) da un Giudice della sezione civile - esecuzioni immobiliari;

c) da un Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti;

d) da un Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti;

e) da un Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Rieti e Viterbo;

2. Il Comitato ha sede presso il Palazzo di giustizia di Rieti, nei locali della Presidenza del Tribunale.

Art. 3

Durata in carica dei Componenti

1. I Componenti in carica svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli organi che li hanno rispettivamente designati.

Art. 4

Compiti del Comitato

1. Il Comitato esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. e, in particolare, sovrintende al primo popolamento dell'elenco e al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, e, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più



procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 5

Compiti del Presidente

1. Il Presidente, o il suo delegato, rappresenta il comitato, ne convoca e presiede le riunioni - stabilendone l'ordine del giorno e fissando le modalità di istruttoria -, e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente provvede, altresì, ad acquisire le informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata" dei richiedenti l'iscrizione e/o la conferma nell'elenco e a garantire il più agevole raccordo tra la Cancelleria delle esecuzioni e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di revoca e alla successiva sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dal giudice dell'esecuzione in conseguenza della revoca disposta ex art. 591-bis, comma undicesimo, c.p.c., a motivo del mancato rispetto dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 6

Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, in due sessioni semestrali - da fissarsi nei mesi di ... e di ... - per provvedere in ordine:
 - a) alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile per la loro disamina e che siano complete di tutta la documentazione necessaria e delle informazioni richieste;
 - b) ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti nell'elenco.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni urgenti.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.
4. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

5. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 7

Riunioni

1. I componenti garantiscono la presenza alle riunioni e, in caso di impossibilità a partecipare ovvero di situazioni di conflitto di interessi che ne giustifichino l'astensione, sono sostituiti dal membro supplente indicato dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, previa tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato e all'organo che li ha designati al fine di una loro pronta sostituzione.
2. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal Funzionario Giudiziario designato dal Presidente tra il personale di Cancelleria.
3. Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario sotto la sorveglianza del Presidente e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Deliberazioni

1. Sulle questioni generali il Comitato è validamente costituito e può deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti aventi diritto di voto.
2. Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazioni e sospensioni dei singoli professionisti il Comitato è validamente costituito quando sono presenti il Presidente, il componente Giudice e il componente Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione e/o la conferma ovvero il professionista sostituito dal giudice dell'esecuzione.
3. Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Trattamento dei dati personali



1. Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR 2016/679.


Art. 10

Validità e modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale di Rieti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato in composizione allargata.

Il Presidente

Dott. Gian Luca Soana




Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Marilina Guglielmi




Delegato Ordine degli Avvocati

Avv. Maria Caterina Bontempi




Delegato Consiglio Notarile

Notaio Vincenzo Leucadito Muller



Delegato Ordine Commercialisti

Dott. Benedetto Maurizi



Il Segretario

Dott. Gianluca Toscani

